

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	7
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	12

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 547 – Governo) (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 24 novembre 2022. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI – Interviene il relatore per la I Commissione Alessandro Urzì.

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

(C. 547 – Governo).

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, rivolti i propri auguri ai componenti del Comitato per l'avvio dei lavori, illustra sinteticamente le competenze di tale organo parlamentare, istituito dalla Camera nel 1997.

Ricorda, inoltre, che, ancorché si tratti di un dovere che non ha trovato spesso osservanza nella prassi delle precedenti legislature, alle sedute del Comitato sono tenuti a partecipare, per espressa previsione del Regolamento, il rappresentante

del Governo e il relatore presso le Commissioni di merito sui provvedimenti; in tale ottica, si compiace del positivo inizio dei lavori del Comitato per la partecipazione alla seduta odierna del relatore della Commissione di merito, il collega Urzì.

Richiama poi l'attenzione dei componenti sulla circostanza che, lo scorso luglio, anche il Senato ha proceduto all'istituzione di un Comitato per la legislazione; sul punto, ritiene importante approfondire le modalità atte ad avviare un'utile interlocuzione con tale nuovo organo.

Concede pertanto la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Bruno TABACCI, *relatore*, nell'illustrare sinteticamente i principali aspetti del provvedimento, si sofferma sui tre aspetti meritevoli a suo giudizio di attenzione e oggetto di rilievi nel parere. In primo luogo, la necessità di precisare meglio, rispetto alla formulazione attuale, quali saranno le relazioni tra il Servizio centrale per il PNRR, struttura del Ministero dell'economia, e il Ministro per gli affari europei. Non si tratta di una questione personale; dichiara anzi sul punto di nutrire stima nei confronti del ministro Fitto; è piuttosto un problema di relazioni istituzionali su un tema assai delicato come l'attuazione del PNRR. In secondo luogo, ritiene necessario fare chiarezza rispetto alle fonti con le quali procedere alla riorganizzazione dei ministeri,

superando la prassi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in deroga alla normativa in materia che prevede invece regolamenti di delegificazione. Infine ritiene opportuno segnalare fin da subito al nuovo governo la necessità di una regolare predisposizione di AIR e ATN.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 547 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 15 articoli, per un totale di 40 commi, appare riconducibile alla finalità principale, enunciata nel preambolo, di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuiti ai ministeri, in coincidenza con l'avvio dell'attività del nuovo Governo e in coerenza con numerosi precedenti (si vedano da ultimo i decreti-legge n. 22 del 2021, n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra indicata dell'articolo 10, comma 1, nella parte in cui riduce da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale può trovare applicazione il potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* riferito agli investimenti per il sistema produttivo nazionale;

per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 40 commi del provvedimento 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede, in particolare, l'adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 7, comma 2, attraverso l'insediamento di un nuovo periodo all'interno

dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che il Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia "operi a supporto" delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR; al riguardo la Relazione illustrativa afferma, con formulazione in parte differente, che il Servizio centrale per il PNRR operi *altresì* a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR *e al netto* delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea, di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione europea; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, al fine di chiarire meglio il tipo di relazione che si intende istituire tra il Servizio centrale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia, e il Ministro senza portafoglio per le politiche europee al quale è attribuito, in base al decreto del Presidente del Consiglio richiamato dal comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, "l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 13 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei Ministri e una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, con una deroga – che

peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede infatti in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con DPR, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; si deroga inoltre, sempre implicitamente, all'articolo 1 della legge n. 13 del 1991 che prevede che tutti gli atti per i quali sia avvenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con DPR; in proposito si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto (con riferimento alla XVIII legislatura si vedano il parere del 2 agosto 2018 sul decreto-legge n. 86 del 2018, il parere del 12 novembre 2019 sul decreto-legge n. 104 del 2019, il parere del 4 marzo 2020 sul decreto-legge n. 1 del 2020 e il parere del 10 marzo 2021 sul decreto-legge n. 22 del 2021); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di DPR recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con DPR secondo lo schema ordinario e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria; il Consiglio di Stato, ricordando che la semplificazione dell'ordinamento passa anche attraverso la stabilità della fonte individuata in via ordinaria per l'intervento normativo di volta in volta interessato, auspicava l'avvio di una riflessione sistemica e generale per favorire un atteggiamento uniforme sulla questione per tutti i Ministeri;

sempre con riguardo all'articolo 13 si mette altresì in evidenza che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, quando invece, è esplicitamente richiesto il parere del Consiglio di Stato e, in virtù dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, rimane fermo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (tale disposizione prevede infatti che il controllo preventivo di legittimità si eserciti sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, come appunto sono i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in questione);

infine, dal combinato disposto della lettera *c*), comma 2, dell'articolo 6, che conferma l'innalzamento da 25 a 28 del numero delle posizioni di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, già stabilito dall'articolo 64 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del menzionato articolo 13, deriva l'abrogazione, in forma tacita, dell'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 77 del 2021, che, nell'istituire le tre nuove posizioni dirigenziali di livello generale, disponeva che al conseguente adeguamento organizzativo del Ministero si provvedesse mediante un DPR emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; in proposito si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda, al paragrafo 3, di evitare forme di abrogazione tacite o implicite, dovendo essere oggetto di espressa indicazione le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la disciplina sopravvenuta;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita per i decreti-legge dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; l'assenza di questa documentazione rende più diffi-

coltosa una valutazione dell'impatto del riassetto dell'organizzazione del governo effettuata con il provvedimento in esame;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c) e dell'articolo 13

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo a un regolare adempimento degli obblighi in materia di AIR e ATN, alla luce della rilevanza che questa documentazione può assumere in provvedimenti, come quello in esame, di significativo impatto per i cittadini. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Valentina BARZOTTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se

sia consentita, per le sedute del Comitato, la possibilità per i componenti di partecipare con collegamento da remoto; si tratta, infatti, a suo giudizio, di una modalità di partecipazione utile e proficua.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, ricorda che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alle sedute del Comitato secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020; pertanto, i componenti del Comitato possono partecipare con collegamento da remoto esclusivamente alle sedute in cui non sono previste deliberazioni. Si tratta però, osserva, di una circostanza assai rara per il Comitato, in quanto l'esame dei provvedimenti si conclude usualmente con la deliberazione del parere.

Valentina BARZOTTI ritiene però che in occasione di eventuali audizioni si possa accedere alla possibilità di collegamento da remoto.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, conferma che in caso di audizioni è possibile la partecipazione a distanza ai lavori.

Bruno TABACCI, *relatore*, rappresenta l'esigenza che la riduzione del numero dei deputati trovi adeguato bilanciamento in una maggiore responsabilizzazione del ruolo di ciascun deputato, chiamato a partecipare personalmente e in presenza alle sedute degli organi di cui è componente.

La seduta termina alle 12.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 novembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 547 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge n. 173 del 2022, composto di 15 articoli, con il quale si opera un riordino delle attribuzioni di Ministeri.

Riferisce che l'articolo 1, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, modifica la denominazione di 5 di essi come segue: il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo, e specificatamente il comma 1, recante l'elenco dei ministeri.

Fa presente che nello specifico ambito di competenza della Commissione interviene, in particolare, l'articolo 6 del provvedimento che inserisce la promozione del merito tra le funzioni di spettanza statale svolte dal Ministero dell'istruzione. Non vengono invece modificate le attribuzioni degli altri ministeri di riferimento della Commissione. In proposito, ricorda che, all'inizio della scorsa legislatura, il decreto-legge n. 86 del 2018 – che aveva modificato le competenze di alcuni ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri – aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Successivamente, il decreto-legge n. 104 del 2019 ha riportato

al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni in materia di turismo. Il terzo intervento è stato realizzato con il decreto-legge n. 1 del 2021 (poi confluito nel decreto-legge n. 172 del 2020) che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Il provvedimento disciplina l'ordinamento dei due Dicasteri, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale. Al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al Ministero dell'istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Infine, il decreto-legge n. 22 del 2021 è intervenuto con un ulteriore riordino dei ministeri. Tra le novità principali segnalo la ricostituzione del Ministero del turismo, già abrogato con il referendum nel 1993, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, per trasferirle ad un dicastero dotato di portafoglio.

L'articolo 6 modifica la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito. Assieme ad alcune modifiche di coordinamento, la disposizione interviene innanzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Sotto il profilo organizzativo poi – con una novella priva di portata innovativa che si limita a recepire quanto già previsto dal decreto-legge n. 77 del 2021 – viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero. In particolare, il comma 1, modifica la denominazione del « Ministero dell'istruzione » in « Ministero dell'istruzione e del merito ». Il comma 2 introduce una

serie di novelle agli articoli 49, 50, 51 e 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999 (« Riforma dell'organizzazione del Governo »). Sinteticamente, oltre alle previsioni volte a raccordare la normativa vigente con la nuova denominazione, viene aggiunta all'articolo 50 del suddetto decreto legislativo la « promozione del merito » alla preesistente « valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale » e viene inserita la « valorizzazione del merito » tra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto.

Per quanto concerne l'organizzazione, ricorda che il decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, le quali, nelle more del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR. Il comma 2, lettera c), pertanto recepisce all'interno dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999, la nuova situazione determinata dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, portando da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero.

Gaetano AMATO (M5S), dopo aver premesso di ravvisare meramente una sorta di *slogan* nella nuova denominazione assegnata ai ministeri e di non capirne, pertanto, la ragione, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo al disegno di legge in esame presso la I Commissione. Fa quindi presente di non avere nulla contro i termini « istruzione » e « merito » se singolarmente considerati: è il loro abbinamento che suscita perplessità. È favorevole al concetto di merito nell'accezione che gli viene attribuita dalla Costituzione. Più significativa, invece, gli appare la mancanza dell'aggettivo « pubblica » davanti al termine « istruzione ».

Irene MANZI (PD-IDP) condivide la perplessità del collega Amato sul collegamento tra le parole « istruzione » e « merito ». Invita infatti a considerare l'articolo 34 della Costituzione non solo con riferimento al dispositivo del terzo comma, ma soprattutto al contenuto del primo comma che dispone che la scuola è aperta a tutti e quindi non solo a valorizzare il merito, ma ad aiutare tutti a sviluppare i propri talenti, soprattutto coloro che rischiano di rimanere indietro. Sottolinea che la scuola non deve avere un'ottica prestazionalistica, ma deve accompagnare tutti tenendo in considerazione che non tutti partono da identiche condizioni. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in Commissione Affari costituzionali volti a eliminare la parola « merito » dalla denominazione del dicastero, proprio per rimarcare che la scuola è un diritto di tutti, è pubblica.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel preannunciare la presentazione di emendamenti anche da parte del suo gruppo, esprime preoccupazione per una denominazione alla quale sembra corrispondere una precisa linea politica volta a percorrere una strada che va in una direzione diversa da quella indicata dalla Costituzione. Dopo aver ricordato che milioni di bambini vivono in condizione di povertà educativa perché cresciuti in contesti familiari difficili, rileva che il criterio del merito nella valutazione rischia di spostare gli investimenti in favore di coloro che provengono da famiglie culturalmente ed economicamente più agiate, facendo faticare ancora di più gli altri. Ritiene che i *gap* sociali debbano essere colmati iniziando proprio dalla scuola, non investendo soprattutto su coloro il cui merito è legato all'appartenenza a famiglie più abbienti che possono assicurare più stimoli culturali, quali viaggi all'estero e attività extrascolastiche a pagamento. La scuola deve promuovere l'inclusione di tutti, anche personalizzando i percorsi scolastici, affinché tutti siano accompagnati nello sforzo di dare il meglio di sé. A suo avviso, il Ministro Valditara, nelle recenti interviste, ha delineato linee politiche formative che pe-

nalizzano i più deboli e favoriscono chi è già favorito, proprio come la nuova denominazione del dicastero aveva fatto temere. Invita quindi a interrompere il meccanismo che scarta chi non prende 10 a scuola, assai grave dal suo punto di vista. Annuncia la presentazione di proposte emendative e una battaglia molto dura da parte del suo gruppo perché crede che la democrazia si coltivi in primo luogo a scuola. Conclude riferendo di aver potuto studiare solo perché una fondazione bancaria le ha consentito di farlo e di avere, pertanto, particolarmente a cuore la questione.

Gerolamo CANGIANO (FDI) rileva come la nuova denominazione non costituisca uno *slogan*, ma, piuttosto, una sfida da lanciare perché il percorso deve essere incentrato sul concetto di merito inteso non come una competizione ad ogni costo, una gara a chi arriva per primo, ma come garanzia di una scuola uguale per tutti che consenta ad ognuno di realizzarsi. La scuola del merito deve tornare ad essere un ascensore sociale da cui deve essere escluso il peso di condizioni personali e familiari. Gli insegnanti devono tornare a essere punti di riferimento autorevoli, da rispettare. Sottolinea che la scuola del merito sarà la scuola dell'uguaglianza che si contrappone a quella classista voluta dai governi precedenti.

Giovanna MIELE (LEGA) nel rinvenire elementi di correttezza in tutte le visioni ascoltate nel dibattito, pur nella loro diversa declinazione, ha la certezza che tutti vogliano il bene dei giovani e che tutti condividano la preoccupazione di farli crescere in un ambiente scolastico che li accolga senza disparità e senza discriminazioni. Non crede che il merito crei disuguaglianze ed è dell'opinione che debba essere riferito anche agli insegnanti che devono essere valutati per i loro meriti. La scuola non può essere considerata una « scampagnata » e chi si impegna deve essere premiato. Riferendosi quindi all'educazione fisica, sottolinea che le diversità nell'approccio allo sport devono essere tenute in considerazione, anche impartendo

insegnamenti differenziati a seconda del talento degli allievi, con responsabilità di impegno perché il merito non è guardare solo al risultato, ma anche al percorso e alle specifiche difficoltà di ognuno. Ciò vale in particolare per i giovani con disabilità che hanno bisogno di ottenere risultati e di raggiungere obiettivi per i quali deve esserci un riconoscimento. Il merito è un percorso che comporta una doverosa valutazione delle diverse situazioni di partenza che non si possono negare: chi fa politica deve chiarirlo. Dopo aver ricordato anche il ruolo dell'offerta formativa privata che garantisce pluralità di scelta, conclude invitando a non dare un'accezione negativa al merito, a non essere prevenuti, perché esso non esenta dall'inclusione, ma nella consapevolezza delle difficoltà favorisce i singoli percorsi, più che l'arrivo.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) è dell'avviso che il discorso evidenzia una contraddizione interna. Se nello sport, di cui la Commissione anche si interessa, il merito può avere un significato certo e oggettivo, non comprende l'abbinamento della parola merito alla parola istruzione; soprattutto non immagina come possa essere valutato oggettivamente il merito. Si dichiara preoccupato per le dichiarazioni del Ministro Valditara circa la valutazione degli insegnanti e se, pur con diverse sfaccettature, tutti concordano sull'importanza del merito, nel momento in cui questo è abbinato a un accesso egualitario, aggiunge che andrebbe però chiarito chi potrà valutare, e come, il merito in maniera oggettiva.

Gaetano AMATO (M5S) intende precisare e testimoniare, avendo passato gran parte della sua vita nella scuola, che non sempre gli insegnanti sono messi nella condizione di lavorare facendo valere il proprio merito. Sottolinea, al riguardo, le difficoltà di insegnare educazione fisica in spazi non idonei e quindi di riuscire a portare i ragazzi a certi risultati e questo non può dipendere dal merito dell'insegnante. Ribadisce l'importanza di valutare il percorso di ciascuno perché i punti di partenza sono differenti. Conclude sottoli-

neando che il merito non è premiare chi arriva più in alto, ma chiunque riesca a fare anche un solo passo in avanti, tenendo in considerazione la specifica posizione di partenza.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, apprezza il dibattito che si sta svolgendo dal quale si evince l'amore di ciascuno per la politica. È convinto che si possa far emergere il lato positivo di questo confronto andando oltre i diversi schemi ideologici che portano a dire cose simili con linguaggi diversi. Quindi, rivolgendosi al deputato Berruto, chiede se con l'emendamento presentato dal suo gruppo si proporrà di eliminare la parola « merito », ovvero se si intende introdurre l'aggettivo « pubblica » davanti a « istruzione ».

Mauro BERRUTO (PD-IDP) riferisce che con l'emendamento si proporrà di modificare la denominazione del Ministero in a « Ministero della pubblica istruzione ».

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) esprime l'avviso che sul tema del merito non si possa non essere tutti d'accordo, pur ritenendo sbagliato considerarlo l'unico antidoto all'appiattimento provocato da un sistema ormai vecchio che non promuove più la mobilità sociale o al dilagare dell'ignoranza nel nostro Paese. È dell'opinione che l'antagonismo che ha visto emergere dal dibattito, in realtà non esista. Nel ricordare che la Costituzione impone di garantire il minimo livello di istruzione – che oggi non è garantito visti i dati sull'abbandono scolastico – e di valorizzare il merito, riferisce di non credere che cambiare nome al Ministero dia certezze di risultato; ritiene che parole quali pubblico, inclusione, parità siano più importanti. Rifletterà su come votare e su come si possa dare vera attuazione all'articolo 34 della Costituzione, tenendo presenti tanti altri aspetti che sono emersi dal dibattito, come la disabilità e le differenze geografiche. Quanto al concetto di « pubblico », ritiene che si dovrebbe riflettere anche sul sistema di sussidiarietà e sul coordinamento del sistema scolastico pubblico/privato.

Con riferimento all'ambito della cultura – ricordando di aver lavorato a lungo nell'ambito dei beni culturali – si sofferma sul tema del turismo e della nota questione dell'opportunità di un suo accorpamento al Ministero della cultura. A suo avviso, le diverse posizioni hanno tutte profili validi: se la separazione delle competenze consente una destinazione maggiore di risorse per le diverse finalità, è altrettanto vero che l'immenso patrimonio culturale dell'Italia imporrebbe una connessione del turismo ai beni culturali. È dell'opinione che possano quindi esserci diverse criticità nella sepa-

razione delle competenze, soprattutto in assenza di risorse per una parte di esse.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 novembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (C. 547 – Governo) (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) 3

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0012450